

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

Piano di rientro della Regione Lazio, Decreti Commissariali n. 24 e 45 del 2008. Come in vigore al 1 gennaio 2009.

Medicinali con prezzo di riferimento (1)		<i>tutto come prima del 17-9-08:</i> si paga la differenza col prezzo di riferimento oppure si ritira il medicinale equivalente con prezzo di riferimento <i>[esenti dalla differenza di prezzo solo categoria "G" e "V"]</i>	
Medicinali PPI inibitori pompa protonica atc A02B	<i>tutto come prima del 17-9-08:</i>	Ricetta senza esenzione dalla differenza di prezzo per categoria [lettera A]	Si paga solo la eventuale differenza col prezzo di rimborso della categoria <i>[unici esenti codici "G" e "V"]</i>
		Ricetta con esenzione dalla differenza di prezzo per categoria [lettere B÷F] (3)	NESSUNA COMPARTICIPAZIONE
Medicinali senza equivalenti (2) <i>esclusi:</i> <i>"stupefacenti", ossigeno, PPI, insulina; fattori antiemofilici e somatropina; medicinali in DD con autorizzazione allegata</i>		Pazienti non esenti : 4€ ogni confezione di prezzo maggiore di 5€ 2,5€ ogni confezione di prezzo uguale o minore di 5€ (4) Per antibiotici iniettabili e flebo 1€ a confezione	
		Pazienti con esenzione per patologia (3) (codici "O.." "R.." "N01"): 2€ ogni confezione di prezzo maggiore di 5€ 1€ ogni confezione di prezzo ≤ di 5€; antibiotici iniettabili e flebo	
		Pazienti con altre esenzioni (3) per la farmaceutica: NESSUNA COMPARTICIPAZIONE [codici "S" "L" "C" "E(3)" "G" "V", tutti i subcodici, "F01" "T01"]:	
"Stupefacenti" DPR 309/90 (tutte le tabelle) Ossigeno (liquido/gassoso) Insulina (ATC A10A) Fattori antiemofilici (B02BD), Somatropina (H01AC01) <i>medicinali in DD con autorizzazione allegata</i>		NESSUNA COMPARTICIPAZIONE	

- 1) Per medicinali con prezzo di riferimento si intendono tutti i medicinali di cui è scaduto il brevetto che rientrano nell'elenco regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento (Disposizioni regionali sull'attuazione della Legge 405/01, con aggiornamento del prezzo dei farmaci di uguale composizione).
- 2) Per medicinali senza equivalenti si intendono tutti i medicinali non compresi nella lista regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento (ma sono esclusi dalla compartecipazione i medicinali PPI, gli "stupefacenti" DPR 309/90 di tutte le tabelle, l'ossigeno, le insuline e i medicinali in Distribuzione Diretta).
- 3) La biffatura della N-"non esente" prevale su altri codici di esenzione eventualmente indicati e li annulla, ad eccezione dell'esenzioni per reddito "E".
L'esenzione per reddito può essere apposta anche successivamente mediante biffatura della R, richiede la firma autocertificante (dell'intestatario o di un suo delegato) con l'indicazione del codice "E" seguito dall'opportuno subcodice annotato o dichiarato dall'assistito e trascritto dal farmacista (nota regionale 106343 del 15-9-08 e sua successiva integrazione). Non è possibile avvalersi dell' esenzione "E" quando è già indicata un'altra esenzione (ad es.: patologia).
- 4) Qualora l'importo della quota di partecipazione superi il prezzo del medicinale, il medicinale non deve essere dispensato a carico del SSN.